

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1255)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 10 giugno 1970 (V. Stampato n. 348)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

**(SCAGLIA)**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**(FERRARI - AGGRADI)**

**e col Ministro del Tesoro**

**e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 giugno 1970*

**Agevolazioni tributarie a favore delle Università  
e degli Istituti di istruzione universitaria**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le entrate delle Università degli studi e degli Istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, non-

chè da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.

#### Art. 2.

Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.

La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati dominino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

#### Art. 3.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.

#### Art. 4.

Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità, poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.

## Art. 5.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

## Art. 6.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, si applicano, oltre che alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologi, ai consorzi universitari, alle opere e alle fondazioni universitarie, nonchè alle altre istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.